



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del 01/09/2020	OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2020
-------------------------	---

L'anno duemila venti, il giorno uno del mese di settembre, alle ore 19,50 e seguenti, in Santo Stefano Quisquina, nella sala delle adunanze consiliari "F. Maniscalco" di questo Comune, a seguito di convocazione disposta dal Presidente del Consiglio comunale con nota prot. n° 6753 del 24 agosto 2020, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n° 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 70 dello Statuto comunale e degli articoli 8 e 11 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria, di prima convocazione.

All'appello risultano presenti:

N. ORD.	Consiglieri		Presenti	Assenti
1	Greco Lucchina	Enzo Pietro	presente	
2	Giambartino	Teresa Antonella	presente	
3	Ferraro	Giovanna	presente	
4	Messina	Massimo Calogero	presente	
5	Traina Tito	Calogero	presente	
6	Di Maggio	Rosangela	presente	
7	Infantone	Giovanna	presente	
8	Favata	Milena	presente	
9	Presti	Salvatore	presente	
10	Ferlita	Calogero	presente	
11	Reina	Clotilde Maria	presente	
12	Pizzo	Gianluca	presente	
Consiglieri assegnati: 12		Consiglieri in carica: 12	Totale presenti: 12	Totale assenti: 0

La seduta si svolge a porte aperte, con limitazioni all'accesso del pubblico e in diretta streaming, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti per contenere e contrastare la diffusione del contagio da COVID - 19.

Assume la presidenza, nella qualità di Presidente del Consiglio comunale, l'ing. **Enzo Pietro Greco Lucchina**.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il segretario del Comune Francesco Piro.

Per l'Amministrazione comunale sono presenti il Sindaco, Francesco Cacciatore, e l'Assessore Alberto Madonia.

Sono presenti, altresì, la Dr.ssa Anna Rita Gagliano, Responsabile dell'Area finanziaria, e la Dott.ssa Giovanna Perconti – Responsabile dell'Ufficio tributi.

Il **Presidente del Consiglio comunale**, constatata la presenza di n. 12 Consiglieri su 12 assegnati ed in carica, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, ha riconosciuto la validità dell'adunanza per essere legale il numero degli intervenuti e per potere trattare l'argomento iscritto al quinto punto dell'ordine del giorno.

Ai fini della trattazione dell'argomento, ricorda al Consiglio comunale l'illustrazione fornita dal Sindaco con l'intervento reso nel corso della trattazione del precedente punto iscritto all'ordine del giorno.

Quindi, preso atto che nessuno chiede d'intervenire, sottopone a votazione la proposta avente ad oggetto "Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2020".

Con votazione palese, per alzata di mano, la proposta viene approvata

con n. 12 voti favorevoli (Greco Lucchina, Giambartino, Ferraro, Messina, Traina Tito, Di Maggio, Infantone, Favata, Ferlita, Pizzo, Presti e Reina),

n. 0 astenuti;

n. 0 contrari,

n. 0 assenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2020";

visto il parere di regolarità tecnica, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

visto il parere di regolarità contabile, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

visto il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei conti, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

udito l'intervento del Presidente del Consiglio comunale;

ritenuto che la proposta sia meritevole di approvazione;

visto l'art. 186 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16;

visto il vigente statuto comunale;

visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

constatato dal Presidente, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, l'esito della votazione;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2020" con la narrativa, le motivazioni ed il seguente dispositivo:

- DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa e nella proposta di deliberazione, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020;

- DI APPROVARE gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

- DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

- DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione 2020, in conformità a quanto dispone l'art. 172, primo comma, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Successivamente, il Presidente, considerato che risulta necessario predisporre i conseguenti atti gestionali, invita il Consiglio comunale a tenere conto dell'urgenza e a volere dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Con votazione palese, per alzata di mano, la proposta viene approvata con n. 12 voti favorevoli (Greco Lucchina, Giambartino, Ferraro, Messina, Traina Tito, Di Maggio, Infantone, Favata, Ferlita, Pizzo, Presti e Reina),

n. 0 astenuti;

n. 0 contrari,

n. 0 assenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE,

vista la proposta di dichiarazione di immediata esecutività formulata dal Presidente del Consiglio comunale;

ritenuta meritevole di approvazione la proposta di dichiarazione di immediata esecutività, della quale si condividono i contenuti;

visto l'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli enti Locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16;

visto il vigente Statuto comunale;

visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;


constatato dal Presidente, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, l'esito della votazione;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Presidente proclama l'approvazione della proposta.

A questo punto, poiché nessuno chiede d'intervenire si passa al punto 6 dell'ordine del giorno.



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

Proposta di deliberazione

Su proposta del Sindaco- Francesco Cacciatore

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2020.

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *"DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021"*;

VISTO, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante *"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI"*;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che gli avvisi di pagamento emessi, dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *"chi inquina paga"*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Francesco Cacciatore)

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti".

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato I, del suddetto D.P.R. n. 158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5, del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Francesco Pini)

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

SECRETARIO COMUNALE
 (Francantonio)

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1, della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L.n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020,

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020:

RILEVATO che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;


PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2020 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (NECESSARI SOLO PER NUOVE TARIFFE 2020);

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCO


RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/04/2019, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- **DI APPROVARE** gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020;
- **DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. I comma 767 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
- **DI ALLEGARE** la presente deliberazione al bilancio di previsione 2020, in conformità a quanto dispone l'art. 172, primo comma, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Inoltre,

di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



Il Sindaco
Francesco Cacciatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
Francesco Cacciatore



Comune di Santo Stefano Quisquina

Libero consorzio comunale di Agrigento

TARI 2020

UTENZE DOMESTICHE

TAB. I

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					Sud	158,066925					
Famiglie di 1 componente	1.310	113.542,22	53,1%	86,7	0,75	0,60	0,605609	52,49	94,84	94,84	147,33
Famiglie di 2 componenti	526	54.335,15	21,3%	103,3	0,88	1,40	0,710582	73,40	221,29	110,65	294,70
Famiglie di 3 componenti	276	27.579,00	11,2%	99,9	1,00	1,80	0,807479	80,69	284,52	94,84	365,21
Famiglie di 4 componenti	290	31.342,95	11,8%	108,1	1,08	2,20	0,872077	94,25	347,75	86,94	442,00
Famiglie di 5 componenti	59	5.926,00	2,4%	100,4	1,11	2,90	0,896302	90,03	458,39	91,68	548,42
Famiglie di 6 o più componenti	4	279,00	0,2%	69,8	1,10	3,40	0,888227	61,95	537,43	89,57	599,38
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	1,80	0,000000	-	284,52	284,52	284,52
Superfici domestiche accessorie	545	24.952,50	18,1%	45,8	0,88	0,00	0,710582	32,53	-	-	32,53
Totale (escluso pertinenze)	2.465	233.004,32	100%	94,5		Media	0,796713		Media	94,75	

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Francesco...)



Comune di Stefano Stefano Quisquina

Libero consorzio comunale di Agrigento

TARI 2020

UTENZE NON DOMESTICHE

TAB. 2

N.	Categoria	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
		Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
			Quv*Ku	Qf+Qv
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,233861	1,364666	1,598527
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,332803	1,949523	2,282325
3	Stabilimenti balneari	0,337300	1,991513	2,328813
4	Esposizioni, autosaloni	0,233861	1,364666	1,598527
5	Alberghi con ristorante	0,697087	4,090999	4,788085
6	Alberghi senza ristorante	0,445236	2,609361	3,054597
7	Case di cura e riposo	0,539680	3,161226	3,700906
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,472220	2,777320	3,249540
9	Banche ed istituti di credito	0,283332	1,652596	1,935928
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,521691	3,062251	3,583941
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,683595	4,001021	4,684615
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,476717	2,801314	3,278032
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,652113	3,824064	4,476177
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,386771	2,258447	2,645218
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,427247	2,501388	2,928634
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,041789	11,619156	13,660945
17	Bar, caffè, pasticceria	1,655018	9,747614	11,402633
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,124333	5,998532	7,122865
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,358194	7,963031	9,321246
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0,809520	6,478415	7,287934
21	Discoteche, night club	0,787033	4,627867	5,414901

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Francesco...)

ALLEGATO A)


alla proposta di deliberazione: "Imposta Unica Comunale. Approvazione aliquote della componente TARI per l'anno 2020"


COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Libero consorzio comunale di Agrigento

TARIFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ANNO 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Francesco Pizzi)




COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2020

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8/6/1990 n. 142, recepito con l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/91, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30.

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Santo Stefano Quisquina li 21.08.20

Il Responsabile dell'area finanziaria
Dott.ssa Anna Rita Gagliano

Anna Rita Gagliano



PARERE CONTABILE

Sulla proposta di deliberazione sopra descritta, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8/6/1990 n. 142, recepito con l'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/91, n. 48, come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30.

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole

Santo Stefano Quisquina li 21.08.20

Il Responsabile dell'area finanziaria
Dott.ssa Anna Rita Gagliano

Anna Rita Gagliano



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Francesco FRANCESCO)

Comune di S. Stefano Quisquina

Parere in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente come oggetto: "Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2020"

L'Organo di revisione ha ricevuto la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2020"

premesse che:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296 (cd. Legge Finanziaria 2007) che stabilisce il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi e per i servizi locali e le variazioni dei limiti di reddito per i tributi e per i servizi locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione;
- dette liberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;
- il DL. n. 34 del 19/05/2020 convertito in legge n. 77 del 17/07/2020 art. 106 comma 3 bis, differisce i termini di approvazione del Bilancio di previsione al 30/09/2020;

Visto l'art.239, comma 1, lettera b) del D.lgs. 267/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico Finanziario;

ESPRIME

il proprio parere favorevole all'approvazione della delibera di "Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2020"

Il Revisore dei Conti

Dott. Silvano Bonafede



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Francesco Piro)



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16, e s.m.i., viene sottoscritto come segue:


IL PRESIDENTE

Ing. Enzo Pietro Greco Lucchina





IL CONSIGLIERE ANZIANO

Ins. Teresa Antonella Giambartino



IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesco Piro



Atto pubblicato sul sito del Comune di Santo Stefano Quisquina (www.comune.santostefanoquisquina.ag.it) nelle seguenti sezioni:

per estratto nella sezione "Pubblicazioni ai sensi dell'art. 18 L.R. 22/2008", entro n° 3 giorni lavorativi dall'emanazione;

integralmente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "_____".

Il Responsabile della pubblicazione _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n° 69; articolo 11, commi 1 e 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale resa con la firma in calce al presente certificato,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune di Santo Stefano Quisquina (www.comune.santostefanoquisquina.ag.it) per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____ e che durante il periodo di pubblicazione non sono stati presentati opposizioni o reclami. Santo Stefano Quisquina, li _____

Il messo comunale (Giuseppe Ficarella)		Il segretario comunale (Francesco Piro)
---	--	--

Eventuali allegati che non sono pubblicati si trovano depositati presso l'Ufficio di segreteria e potranno essere consultati, fermo restando il rispetto delle norme in materia di privacy, con apposita richiesta (telefono _____, PEC: _____, e-mail: _____).

ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

(articolo 12, commi 1 e 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,


ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 01.09.2020

perché dichiarata immediatamente esecutiva (articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44);
 decorsi dieci giorni dalla data di scadenza della pubblicazione (articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44).

Santo Stefano Quisquina, li 01.09.2020

		Il segretario comunale (Francesco Piro)
--	--	--



Il presente atto è copia conforme all'originale
Santo Stefano Quisquina, li 16/09/2020

